

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 TIPO DI PROCEDURA E OGGETTO DELL'APPALTO

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 594 del 7.9.2017, assunta dalla Dirigente Responsabile del settore - Servizi alla persona e all'impresa del Comune di Rosignano Marittimo, è indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 142 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento del contratto pubblico di appalto per

SERVIZI DI ASSISTENZA IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI DA SVOLGERSI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE.

CODICE CIG: 7215179A0F

CODICE CPV: 85311200-4 (ricompreso nell'Allegato IX - Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.)

Oggetto dell'appalto sono i servizi di assistenza in ambito scolastico per i disabili residenti nel comune, all'interno delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, i servizi di assistenza domiciliare a favore di soggetti con disabilità grave residenti nel comune e a sostegno dei nuclei familiari conviventi, e i servizi di assistenza in attività estive a favore di soggetti con disabilità.

In ambito scolastico sono assicurate le prestazioni professionali necessarie a sostenere l'autonomia del minore che presenti difficoltà di inserimento scolastico, sulla base del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) condiviso tra Scuola, Comune e Azienda Sanitaria Locale. L'appaltatore deve mettere a disposizione delle scuole operatori specializzati per l'assistenza dei minori, nel rispetto delle disponibilità orarie e professionali di cui al Capitolato.

Il Servizio prevede l'assistenza specializzata finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto cui l'intervento è rivolto, e si integra con le attività assistenziali di base ed educativo-didattiche già in atto presso la scuola, operate da personale docente e non docente.

In ambito domiciliare le prestazioni che formano oggetto dell'appalto sono le seguenti:

- a) assistenza alla persona con grave disabilità e supporto dei familiari nella cura del disabile.
- b) assistenza alla persona da svolgersi durante il periodo estivo a favore di soggetti affetti da grave disabilità che non hanno la possibilità di partecipare ad iniziative estive extra domiciliari.

Le prestazioni oggetto del servizio sono dettagliate nel capitolato speciale di appalto allegato agli atti di gara.

Il Comune di Rosignano Marittimo (LI) agisce sia quale stazione appaltante sia quale Centrale Unica di Committenza in forza dell'art. 9 della convenzione sottoscritta con i comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Collesalveti e Cecina in data 10 marzo 2015, per lo svolgimento della procedura di gara.

L'intera procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana <https://start.toscana.it>.

Art. 2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo del servizio, interamente soggetto a ribasso, ammonta a € **880.829,22**, (euro ottocentottamilaottocentoventinove/22), compresi € **793.753,84** per costi della manodopera. Il DUVRI non è dovuto e non ci sono costi per rischi da interferenza.

L'appalto è compensato a misura, come specificato negli atti di progetto in relazione all'effettiva realizzazione delle prestazioni orarie.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO - OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA TECNICA.

Il presente appalto ha la durata di mesi 24 (1° gennaio 2018-31 dicembre 2019). E' prevista l'eventuale ripetizione dell'affidamento per il periodo massimo di ulteriore 1 (uno) anno, con previsione di un'opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di nuovo contraente, non superiore a sei mesi, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2015, il valore stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e di proroga, è pari ad € **1.541.451,14** e si attesta al di sopra della soglia comunitaria prevista per i servizi di cui all'allegato IX al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Requisiti

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma raggruppata, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti tra i soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, salvo ove diversamente specificato:

a) *Requisiti di ordine generale:*

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, da dichiarare secondo quanto contenuto nell'allegato n. 1 (DGUE) alla presente lettera di invito;
2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

b) *Requisiti di ordine speciale:*

- 1) operatori economici, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii in possesso di :

Idoneità professionale:

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente o in altri albi analoghi previsti in ragione della tipologia di concorrente, anche per gli operatori stranieri di Paesi UE;

(solo per le cooperative sociali):

- 1a. cooperative sociali di tipo A o consorzi tra esse costituiti con sede nella Regione Toscana: iscrizione all'Albo Regionale della Regione Toscana, Sezione A o C rispettivamente, ai sensi della L. 381/1991, art. 9, e della L.R.T. 87/1997, art. 3 e seguenti;
- 1b. cooperative sociali di tipo A o consorzi tra esse costituiti, con sede legale in altra regione: iscrizione al rispettivo albo regionale, sezione A o C, istituito in applicazione della L. 381/1991 e della conseguente normativa regionale di riferimento;
- 1c. soggetti con sede legale in contesto diverso: possesso dei requisiti previsti dalla L.R.T n. 87/1997 per l'iscrizione nelle sezioni A (articolo 5) e C (articolo 6) dell'albo regionale

2. idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.;

Capacità economico-finanziaria:

3. dichiarazione bancaria o di intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante la capacità economica e finanziaria dell'Impresa;

Capacità tecnico-professionale:

4. aver gestito negli ultimi 3 anni (a.s. 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017), per un periodo non inferiore ad un anno scolastico, servizi analoghi per conto di una Pubblica amministrazione, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi. La somma totale degli importi indicati, al netto di iva, non può essere inferiore al valore del presente appalto;
- 2) Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE che risultino complessivamente in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, prescritti per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria debbono essere posseduti da ogni impresa partecipante in forma aggregata.

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, non possono stipulare contratti con il Comune di Rosignano M.mo gli operatori economici con sede in uno Stato estero per la cui legislazione non sia possibile identificare i soggetti che detengono quote di proprietà del capitale e comunque il controllo. La stipula è comunque consentita qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o ente, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007.

Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è accettata la produzione delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti per la partecipazione rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario di cui alla circolare MIT 18 luglio 2016, n. 3, opportunamente integrato con le dichiarazioni chieste dal presente disciplinare di gara.

4.2 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs. n. 50/16.

Alle condizioni previste dall'art. 48, comma 8, d.L.g.s. 50/2016 e ss.mm.ii, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 lett. d)

(R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. In questo caso, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, i R.T.I. ed i consorzi ordinari (artt. 45 lettere d) ed e)) **sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (*consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985*) e c) (*consorzi stabili*) dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del citato decreto (assenza dei motivi di esclusione) e al possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; per i consorzi di cui alla lettera b) e per i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 48, comma 7.

Sarà disposta l'**esclusione** di tutti i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) o lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii dovrà essere obbligatoriamente individuata, **pena esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'impresa, consorziata di quest'ultimo, esecutrice del servizio e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.

Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per le finalità di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; pertanto, l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del D.L.g.s. 50/16, costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ove prevista.

Qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario. La sanzione sarà comminata alla stessa impresa autrice dell'irregolarità, con responsabilità solidale di tutte le altre costituenti il RTI o consorzio ordinario. Nel caso in cui non si proceda nei tempi dati alla regolarizzazione accompagnata dal pagamento della relativa sanzione, la stazione appaltante provvederà all'esclusione dalla gara.

4.3 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs., n. 50/2016 e ss.mm.ii, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara a questa stazione appaltante che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente non può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 4.1, lettera b)1)1. (iscrizione CCIAA-Albi) e lettera b)1)2. (idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/07).

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti oggetto di avvalimento deve allegare, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/16, oltre alla documentazione prevista al successivo art. 6, ivi compresa la dichiarazione di avvalersi dell'operatore economico indicato nella medesima documentazione insieme con i requisiti oggetto di avvalimento:

- a) una dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (**Allegato 1**);
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata o come ausiliaria di altre imprese che partecipano alla gara (**Allegato 1-bis**);

c) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In particolare, **da** tale contratto dovrà emergere l'elencazione, in forma analitica, delle risorse di cui l'impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto.

Il contratto mancante della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in quanto nullo, **non potrà essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, nel caso in cui la C.U.C. verifichi il mancato soddisfacimento dei requisiti da parte dell'ausiliaria, l'operatore economico dovrà procedere alla sua sostituzione.

Qualora l'avvalimento non sia accompagnato da affitto di azienda, il contratto dovrà riportare le modalità con le quali saranno effettuati idonei controlli da parte dell'impresa ausiliaria affinché la prestazione presenti le caratteristiche di qualità attese.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante eseguirà, in corso di esecuzione, verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), del presente paragrafo devono essere rese dai rispettivi legali rappresentanti dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Qualora la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell'art. 80 comma 12 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto come previsto dall'art. 89 comma 6.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara, come previsto dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La valutazione verrà effettuata con riferimento all'offerta complessiva proposta per la gestione dei servizi oggetto di gara, determinata dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

C_a = valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione (i)

$V_{(a)i}$ = coefficiente di valutazione attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno

$\sum$ = sommatoria

Il punteggio complessivo pari a **100 punti** viene così suddiviso:

a. ELEMENTI DI CARATTERE QUALITATIVO:

1. QUALITÀ DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO

max punti 35

Le offerte saranno valutate in relazione agli aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara con riferimento ai seguenti sub-elementi:

1. Organico dedicato al servizio

max. punti 10

Saranno valutati: il monte ore previsto, le relative qualifiche professionali e i titoli posseduti oltre a quelli previsti come requisiti di partecipazione, da documentare allegando i *curriculum*

2. Programma di aggiornamento del personale

max punti 10

Il programma di aggiornamento/qualificazione sarà valutato in relazione a quanto proposto oltre la formazione obbligatoria per legge. Il piano di formazione deve prevedere per ogni intervento formativo: oggetto della formazio-

ne, obiettivi da raggiungere, numero degli interventi, numero di ore per ogni intervento, numero del personale impiegato e le relative qualifiche, cadenza periodica rispetto alla durata dell'appalto, informazioni (curriculum) relative ai soggetti formatori

3. Sostituzione del personale

max punti 10

Saranno valutate le modalità organizzative che si intendono attuare in caso di sostituzione del personale dedicato allo specifico utente

4. Certificazioni dell'Impresa

max punti 5

Sarà valutato il possesso di certificazioni rilasciate da organismi indipendenti accreditati:

1. Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001
2. Comportamento Etico SA 8000
3. Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro BS OHSAS 18001.

L'offerta migliore sul punto sarà quella dell'Impresa che offre il maggior numero delle sopra elencate certificazioni.

Nel caso di R.T.I. le certificazioni, per dare diritto a punteggio, devono essere possedute da tutte le Imprese che lo compongono.

2. STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ

max punti 15

Le offerte saranno valutate in relazione agli aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara con riferimento ai seguenti sub-elementi:

1. Rilevazione della qualità del servizio

max punti 5

Saranno valutate le modalità di rilevazione della qualità del servizio che si intende erogare, quali, a titolo esemplificativo, gli indicatori utilizzati, la gestione dei reclami, la rilevazione della soddisfazione dell'utenza

2. Supervisione del personale e controllo del servizio

max punti 5

Saranno valutate le modalità operative di supervisione del personale e di controllo dei servizi erogati

3. Raccordo con la committenza e le scuole

max punti 5

Saranno valutate le modalità utilizzate per assicurare un'efficace funzione di raccordo con la committenza e con le istituzioni scolastiche

3. SERVIZI AGGIUNTIVI

max punti 20

Saranno valutati progetti aggiuntivi rivolti alla socializzazione, all'apprendimento e allo sviluppo psico-motorio, attraverso esperienze e stimolazioni. Inoltre saranno valutati mezzi, strumenti e attrezzature proposti per la realizzazione delle attività.

Criteri motivazionali

Ai fini dell'attribuzione, alla singola offerta tecnica, dei punteggi sopra indicati per ciascun elemento e sottoelemento di valutazione, la commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, secondo la seguente griglia di valori:

Ottimo: coefficiente 1
Buono: coefficiente 0,8
Discreto: coefficiente 0,6
Più che sufficiente: coefficiente 0,4
Sufficiente: coefficiente 0,2
Non giudicabile: coefficiente 0

Il giudizio sarà attribuito da ciascun commissario sulla base del valore delle caratteristiche del progetto offerto connesse agli aspetti oggetto di valutazione esplicitati negli elementi e sottoelementi sopra descritti. Pertanto, per ogni elemento e sub elemento di valutazione sarà attribuito il coefficiente 1 all'offerta che presenti caratteristiche di qualità nettamente elevata; sarà, invece, attribuito il coefficiente 0,8 all'offerta che presenti caratteristiche di buona qualità, il coefficiente 0,6 all'offerta giudicata di soddisfacente qualità, il coefficiente 0,4 all'offerta di qualità più che sufficiente ed il coefficiente 0,2 all'offerta di minima qualità rispetto al progetto posto a base di gara.

All'offerta costituita da un progetto ritenuto dalla Commissione assolutamente non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione o formulato in modo non chiaro, non rispettoso delle prescrizioni di cui ai documenti di gara o in modo tale da poter essere equivocado o difficilmente valutato e controllato sarà attribuito il giudizio "non giudicabile" ed il coefficiente 0 (zero) in corrispondenza degli elementi e sottoelementi oggetto di valutazione. In questi casi, l'aggiudicatario, con riferimento all'elemento valutato negativamente, è obbligato ad eseguire il servizio come da progetto posto a base di gara applicando il ribasso proposto.

Qualora, nella valutazione delle offerte, emergesse un utilizzo del medesimo elemento di offerta inserito in più parametri di valutazione, la Commissione di gara lo valuterà comunque una sola volta, scegliendo a suo insindacabile giudizio il parametro a cui attribuirlo, secondo un criterio di maggiore congruità.

Parametro di valutazione

Si precisa che **pena esclusione** il progetto offerto dovrà prevedere l'impiego di educatori per almeno il 50% delle ore previste per l'attività di assistenza scolastica.

Omogeneizzazione delle valutazioni

Al fine di rendere omogenee le valutazioni relative agli elementi di carattere qualitativo e quelle relative al parametro di carattere quantitativo, alla migliore valutazione dell'elemento qualitativo sarà attribuito il coefficiente 1 che originerà l'assegnazione del massimo punteggio previsto per l'elemento in questione (elemento a.1 punti 35, elemento a.2 punti 15, elemento a.3 punti 20), alle altre offerte saranno attribuiti coefficienti in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$$C_i = V_i/V_{\max}$$

dove:

C_i rappresenta il coefficiente da attribuire all'offerta i-esima

V_i rappresenta la valutazione del parametro qualitativo dell'offerta i-esima

$V_{\max}$ rappresenta la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate

Nei calcoli finalizzati all'attribuzione dei punteggi saranno presi in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola.

b. PARAMETRO DI CARATTERE QUANTITATIVO:

1. PREZZO

(MAX PUNTI 30)

L'attribuzione del punteggio per il prezzo è ottenuto applicando la seguente formula:
Alle altre offerte saranno attribuiti tanti punti quanti risulteranno dal seguente calcolo:

$$P_i = P_{\max} * (R_i/R_{\max})$$

Dove:

P_i = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

$P_{\max}$ = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

$R_{\max}$ = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara

Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

6.1 Documentazione da presentare

La documentazione da presentare, come richiesta tramite START, e le offerte tecniche, il tutto in formato elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni allegate al presente disciplinare e presenti tra la documentazione della procedura telematica, devono pervenire entro e non oltre il giorno **6 novembre 2017 ore 13:00:00**.

Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo concernente il funzionamento della procedura, la documentazione non sia presente sul sistema in tempo utile.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori della procedura

telematica sia entro che oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente.

6.1.1. Documentazione amministrativa

Quale documentazione amministrativa, da produrre nella busta elettronica amministrativa, sono richiesti, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, i seguenti documenti, in formato elettronico, firmati digitalmente (fatto salvo quanto specificato specificato ai nn. 3, 5, 6 e 9) dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:

1. **domanda di partecipazione**, redatta compilando l'apposito form proposto dal sistema START, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e nella quale, in caso di partecipazione in forma consortile, sia specificata la tipologia di consorzio cui il concorrente stesso appartiene fra quelle indicate all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Si ricorda che nella documentazione d'offerta i costituenti il raggruppamento devono riportare l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nel medesimo documento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2. **dichiarazioni sostitutive** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante del concorrente da rendersi utilizzando il form presente su START ed il modello di formulario di DGUE allegato al presente disciplinare e reso disponibile sulla stessa piattaforma START (**allegato 1**) o propri modelli purché aventi il medesimo contenuto degli allegati sopra indicati, **a pena di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relative alle seguenti situazioni qualificate come essenziali ai fini del citato art. 83, comma 9:
 - a. **possesso dei requisiti di ordine generale**, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lettera a) del presente disciplinare di gara, dichiarato come previsto nel formulario allegato (**allegato 1**). Si ricorda che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 deve essere dichiarato, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, anche da tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo;
 - b. **possesso dei requisiti di ordine speciale**, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lettera b) del presente disciplinare di gara (**allegati 1 e 2**);

- c. (per le sole imprese che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 110 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii): possesso dell'autorizzazione del giudice delegato e relativi estremi (**Allegato 1**), cui dovrà essere **allegata la documentazione richiesta dall'art. 110, comma 5**, qualora l'ANAC, sentito il giudice delegato, subordini la partecipazione alla presente gara alla necessità di avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale di cui al precedente art. 4, paragrafo 4.1. Si precisa inoltre che, nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art.110 citato, **il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale** indicati all'art. 4, paragrafo 4.1, del presente disciplinare di gara, da parte dell'impresa ausiliaria, deve essere dichiarato come previsto nel modello formulario DGUE **allegato 1** o propri modelli purché aventi il medesimo contenuto degli allegati sopra indicati **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando rende l'offerta irricevibile pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

NB: Si richiama l'attenzione sul fatto che è necessario che il concorrente indichi il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs 50/16. Allo scopo è necessario compilare la corrispondente dichiarazione presente nel form presente nella piattaforma START. La dichiarazione di cui al presente capoverso non è richiesta a pena di esclusione, ma sarà oggetto di regolarizzazione senza applicazione di sanzione qualora i medesimi dati non siano indicati in altra documentazione della stessa offerta.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non costituiti, le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1. e 2. debbono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e s.m.i. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre.

Le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali e quindi inerenti l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori soggetti cui sono conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, direttori tecnici, soci di maggioranza in società di capitale con meno di quattro soci e cessati dalla carica, secondo quanto contenuto nel modello DGUE. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del

D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore.

In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i soggetti cui sono stati conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

3. *(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito):*

originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;

4. *(Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili)*

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2., che deve essere rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre;

5. **Garanzia di € 17.616,58 (euro diciassettemilaseicentosedici/58) pari al 2%** dell'importo **complessivo** dell'appalto indicato nel bando di gara, mediante cauzione o fideiussione. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Rosignano Marittimo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'at. 161 del Dlgs 24/02/1998 n. 58, in originale, predisposta sulla base dello schema tipo approvato con D.M.A.P N. 123 del 12/03/2014 ed integrata con la dizione di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Qualora **non sia disponibile** l'originale della fideiussione (bancaria o polizza assicurativa) in formato elettronico e **firmato digitalmente dal fideiussore**, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea. In questo caso il concorrente dovrà provvedere anche all'inoltro separato dell'originale analogico (documento cartaceo) in tempo utile per essere acquisito durante la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa; il mancato ricevimento nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di cauzione costituita da **assegno circolare** o da **deposito** a titolo di pegno, il concorrente è tenuto a caricare sulla piattaforma START la copia scansionata e ad inoltrare il documento originale alla Centrale di Committenza presso il Comune di Rosignano Marittimo – via dei Lavoratori n. 21 57016 Rosignano Marittimo – in tempo utile per essere acquisito durante la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa. Il mancato ricevimento del documento originale nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia deve essere emessa a favore della stazione appaltante Comune di Rosignano Marittimo e prevedere l'**impegno**, anche di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione di appalto, **garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii in favore della stazione appaltante (Comune di Rosignano Marittimo), valida fino alla fine del servizio..

In caso di cauzione costituita da **assegno circolare**, **versamento** presso la Tesoreria o da **deposito** a titolo di pegno, l'impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii deve essere allegato all'assegno, alla ricevuta del versamento o al documento di deposito e caricato sulla piattaforma START. Qualora detto impegno non sia firmato digitalmente dal garante, occorre caricare sulla piattaforma la copia scansionata ed inoltrare il documento originale cartaceo con firma autografa del garante alla Centrale di Committenza presso il Comune di Rosignano Marittimo – via dei Lavoratori n. 21 57016 Rosignano Marittimo – in tempo utile per essere acquisito durante la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa. Il mancato ricevimento del documento originale nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

<u>Le disposizioni relative all'impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto non si applicano alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.</u>
--

La fideiussione dovrà avere **validità per almeno centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà contenere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale**, la **rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile**, nonché l'operatività entro **15 giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

La mancanza di anche uno soltanto degli elementi sopra elencati, costituenti contenuto necessario della garanzia, costituisce **causa di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di riunione dei concorrenti, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

La garanzia può essere presentata e firmata dal solo mandatario/delegatario purché, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nella stessa siano chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l'eventuale inadempimento.

Si applicano le disposizioni sulla riduzione della garanzia provvisoria previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii e s.m.i come di seguito specificato:

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

Come previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.AC.) con determinazione n. 44 del 27/9/2000 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale o consorzio ordinario, per usufruire della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutti i professionisti del raggruppamento o consorzio ordinario. Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., fa fede la certificazione di qualità del Consorzio;

6. copia scansionata di almeno **una dichiarazione bancaria** o di intermediario finanziario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, attestante la capacità economico-finanziaria del concorrente, di cui al precedente articolo 4, paragrafo 4.1, lettera b), punto 1)3. Nel caso di partecipazione in forma aggregata, ogni soggetto componente deve presentare la dichiarazione;
7. **dichiarazione** di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici, consultabile tra gli atti di gara, e formale impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare i medesimi obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta (**allegato 2**)
8. formale **impegno** al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatrici di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia sarà consegnato alla sottoscrizione del contratto (**Allegato 2**)
9. **stampa** mediante semplice copia scansionata, della ricevuta del pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di dell'importo di € 80,00 (ottanta/00) qualora lo stesso sia stato effettuato on-line oppure originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete tabaccai. Ai fini del pagamento di cui sopra si segnala che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 7215179A0F.

Il pagamento di cui sopra può essere effettuato con le seguenti modalità:

On-line: mediante carta di credito dei circuiti VISA. Master Card, Diners, American Express, collegandosi al servizio di riscossione e seguendo le istruzioni a video.

In contanti: presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini previa presentazione del modello da scaricare collegandosi al “servizio di riscossione” dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

NB: collegandosi al sito www.anticorruzione.it è presente il link di collegamento sia alla delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016 che alle istruzioni in vigore dal 01/01/2015 che specificano le nuove modalità di versamento dei contributi da

parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. Al sito www.lottomaticaservizi.it sono indicati i punti vendita abilitati dove poter effettuare i pagamenti in contanti. **Si segnala, tuttavia, che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.anticorruzione.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.”**

Nel caso di partecipazione di R.T.I. il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa designata o che verrà designata quale capogruppo mandataria.

Nel solo caso di operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

10. **Dichiarazione** circa le eventuali parti di servizio che il concorrente intende subappaltare, nei limiti previsti dalle vigenti normative (si veda, in proposito, il successivo articolo 7), con **indicazione di almeno una terna di nominativi** di subappaltatori, nel rispetto dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per ogni subappaltatore dovrà essere prodotta la relativa dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (formulario DGUE parte II sezioni A e B, parte III, parte IV sezione A e parte VI). La mancata presentazione di tali dichiarazioni sarà oggetto di regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La dichiarazione dell’intenzione di ricorrere al subappalto (da rendersi mediante il formulario DGUE **allegato 1**) non è richiesta a pena di esclusione; si richiama, tuttavia, l’attenzione sul fatto che non potrà essere autorizzato alcun subappalto per quelle parti per le quali non sia stata indicata, dal concorrente, all’atto dell’offerta, la volontà di subappaltare né sarà autorizzato il subappalto qualora sia indicato un operatore economico non compreso nella terna indicata in sede di gara.

6.1.2 Conseguenze in caso di elementi e/o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al precedente art. 6.1.1. devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati e presenti sulla piattaforma START. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 8, del d.lgs 50/16 e ss.mm.ii., tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come **essenziali** ai sensi del comma 9 del citato art. 83, perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente bando (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale** ai fini dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, ai sensi dell'art 48 del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii., tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, **in quanto essenziali** nel rispetto del d.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente.

È fatta salva la possibilità che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sprovvisti di firma digitale, effettuino le dichiarazioni sostitutive di loro competenza (art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.) sottoscrivendole con firma autografa. Tali dichiarazioni, firmate dai rispettivi dichiaranti e complete del documento di identità dei sottoscrittori, dovranno essere acquisite in modalità elettronica ed il relativo documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente.

Fatto salvo quanto diversamente specificato nel precedente art. 6.1. le dichiarazioni e le documentazioni ivi previste sono richieste **a pena di esclusione dalla gara**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto attengono a prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e devono contenere quanto previsto nei relativi punti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.1 anche da parte di soggetti terzi, indicate come essenziali e previste nei vari punti a pena di esclusione, fatta eccezione per quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, sono soggette a procedimento di regolarizzazione. Il concorrente sarà invitato a rendere, integrare o regolarizzare quanto necessario nel termine perentorio assegnato, non superiore a 10 giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine stabilito per insufficienza o assenza di risposta comporterà l'esclusione dalla procedura. La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 citato non potrà, in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte

6.1.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Quale documentazione concernente l'**offerta tecnica**, nella busta elettronica ad essa relativa deve essere contenuta, **a pena di immediata esclusione dalla gara per irricevibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii**, la seguente documentazione, in formato elettronico, firmata digitalmente, **a pena di immediata esclusione**; dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

Relazione progettuale redatta seguendo la numerazione e la descrizione dell'elemento valutativo di riferimento sulla base del precedente articolo 5 e riportante al suo inizio apposito sommario da cui si deduca il collegamento alle specifiche voci di punteggio.

Il progetto non potrà avere una lunghezza superiore alle 30 pagine. Eventuali pagine ulteriori non saranno prese in considerazione. Il progetto dovrà essere redatto Times New Roman 12.

Gli elaborati richiesti devono essere sufficientemente dettagliati e completi, non limitarsi ad intenzioni non ben definite, né devono contenere ripetizioni o informazioni generiche.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Le migliorie devono essere comprese nell'offerta economica proposta, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione comunale.

L'offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica proposta dal medesimo concorrente.

La proposta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

ATTENZIONE: nella busta virtuale relativa all'Offerta tecnica non deve essere inserita l'indicazione del prezzo offerto né in forma diretta né in modo da renderne possibile la deduzione da parte della Commissione giudicatrice: l'eventuale inserimento comporterà l'immediata esclusione del concorrente dalla gara per irricevibilità dell'offerta.
--

Ai sensi 83, comma 9 del Dlgs 50/16 qualunque irregolarità riferita all'offerta tecnica non può essere sanata e comporta quindi l'**immediata esclusione dalla procedura di gara**.

A corredo dell'Offerta tecnica, il concorrente può allegare una **dichiarazione motivata e comprovata** circa le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali (**allegato 3**).

L'Amministrazione, valutata positivamente la dichiarazione, consentirà l'accesso, ai concorrenti che lo richiedano, alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 53, comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, o nel caso di valutazione negativa della medesima da parte dell'Amministrazione, l'accesso a tali informazioni sarà sempre consentito.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), nelle modalità e nei limiti di cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, come previsto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di aggiudicazione, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

6.1.4 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Quale documentazione relativa all'**Offerta economica**, da produrre unicamente nella busta elettronica dell'offerta economica presente sul sistema START, è richiesta la seguente documentazione, firmata digitalmente **a pena di immediata esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii**, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo delegatario in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

1. indicazione, in cifre, del **ribasso percentuale** offerto sull'importo posto a base di gara. L'importo potrà essere espresso con un massimo di tre decimali e dovrà essere indicato compilando l'apposito form della procedura START;
2. indicazione, in cifre, dell'importo relativo agli **oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali)** non derivanti da rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16, compresi nell'offerta economica. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi *ex lege* sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze). L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito form sul portale START.
3. indicazione in cifre ed in lettere, dell'importo relativo ai **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16, compresi nell'offerta economica. L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito modello reso disponibile sul portale START (**allegato 4**)
Si specifica che i costi orari sono determinati nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consultabili sul sito dello stesso Ministero.

Ai sensi 83, comma 9 del dlgs 50/16 qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'**immediata esclusione dalla procedura di gara**.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. 2. e 3. devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, **a pena di immediata esclusione** dalla procedura in quanto irregolarità **essenziale non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs 50/16**.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.

N.B. A pena di esclusione dalla gara, all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ove consentito, tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana, così come in lingua italiana dovrà essere presentata, in caso di aggiudicazione e/o di controllo ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/16, la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova del possesso dei requisiti dichiarati. In caso di soggetto estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita traduzione autenticata in lingua italiana.

Art. 7 SUBAPPALTO

In applicazione all'art. 105, comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il ricorso al subappalto è possibile nel limite massimo del 30%.

Ai sensi dell'art.105 co.6 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, in quanto l'importo del presente appalto è superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice. Le modalità di dichiarazione sono quelle riportate al precedente art.6.1.1 punto 10.

L'aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore, prestatore di servizi, fornitore di beni, nei casi indicati all'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., e quelle in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contrante/i, si applica quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e nel Capitolato speciale di appalto.

Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e contributivi ai sensi dell'art.105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesta in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs 50/16 e ss.mm.ii, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (poste in essere nel luogo di esecuzione dell'appalto) che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o d'importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% del contratto da affidare.

Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il seggio di gara, **alle ore 9:00 del giorno 8 novembre 2017**, giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica presso l'ufficio C.U.C. - settore Promozione e sviluppo del territorio via Gramsci n. 80 Rosignano Marittimo, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede, con il coinvolgimento del R.U.P. qualora non componente del seggio, a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e ad escludere il concorrente in caso di carenze che rendano l'offerta irricevibile;
- b) informare gli uffici della C.U.C. delle eventuali irregolarità riscontrate, ai fini della richiesta di regolarizzazione e correlata sanzione prevista, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorziato che il consorzio;
- d) verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario procedendo ad escludere in caso di esito positivo sia il raggruppamento/consorzio che il singolo concorrente.

La seduta di apertura delle buste elettroniche è pubblica; si specifica, tuttavia, che solo i titolari o i legali rappresentanti dei partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicata sul sito internet della centrale di committenza www.comune.rosignano.livorno.it al link dedicato alla procedura *de qua*, l'acquisizione di quanto prodotto dal/i

concorrente/i le cui dichiarazioni siano state omesse o siano risultate incomplete o, ancora, irregolari ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il seggio di gara, nella stessa seduta pubblica oppure il giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica, comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante nonché Centrale Unica di Committenza, procede, con il coinvolgimento del R.U.P. qualora non componente del seggio:

- e) all'esclusione dei concorrenti che non abbiano regolarizzato gli elementi o le dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari;
- f) all'ammissione dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata completa e regolare, anche a seguito del procedimento di soccorso istruttorio.

Gli uffici della C.U.C. provvederanno ad adottare il provvedimento di ammissione e di eventuale esclusione dei concorrenti e alla sua pubblicazione, entro due giorni, sul profilo di committente del Comune di Rosignano Marittimo (www.comune.rosignano.livorno.it, sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti", al link dedicato alle pubblicazioni *de quibus*), ai fini di consentire l'eventuale proposizione di ricorsi, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. **A norma dell'art. 120 del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il ricorso avverso il provvedimento di cui al precedente periodo può essere proposto nel termine decadenziale di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Gli uffici della C.U.C. provvederanno a comunicare tempestivamente, mediante p.e.c., ai concorrenti ammessi ed esclusi l'avvenuta pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo di committente.

La commissione di gara sarà composta da tre membri, nominati dopo la scadenza per la presentazione delle offerte dal dirigente della C.U.C., nel rispetto dell'art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nell'attesa dell'operatività dell'Albo di commissari gestito da A.N.AC. Nel rispetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 08/06/2017, con la quale sono stati stabiliti, nel periodo transitorio, i criteri per la nomina della commissione di gara nelle procedure gestite dalla CUC con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i commissari saranno scelti tra il personale esperto inquadrato in categoria C o superiore dei Comuni associati C.U.C. o di altra stazione appaltante, qualora non vi siano figure esperte in organico. Il presidente sarà nominato nel rispetto dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. tra gli apicali dei Comuni non associati C.U.C. La durata dei lavori della commissione sarà commisurata al numero delle offerte ammesse.

In seduta pubblica, la commissione di gara procederà:

- g) all'apertura delle buste elettroniche "**offerta tecnica**" dei concorrenti non esclusi dalla procedura, al solo scopo di verificare la correttezza e completezza della documentazione richiesta dal presente disciplinare;

- h) a proporre alla stazione appaltante l'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato un'offerta tecnica irricevibile ai sensi del precedente art. 6, paragrafo 6.1.3;
- i) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della C.U.C. ai fini degli adempimenti conseguenti.

La commissione di gara procederà poi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche secondo gli elementi di valutazione ed i criteri motivazionali di cui al presente disciplinare di gara, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui al precedente art. 5.

Effettuate le valutazioni di tutte le offerte tecniche e attribuiti i punteggi complessivi relativi agli elementi di cui al precedente articolo 5, la commissione procederà, in seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicata sul sito internet della centrale di committenza www.comune.rosignano.livorno.it al link dedicato alla procedura *de qua*, alla lettura ai concorrenti dei punteggi come sopra individuati, alla loro registrazione sul portale ed all'apertura delle buste elettroniche **“offerta economica”**.

Dopo l'apertura delle buste elettroniche contenenti l'offerta economica, la commissione verificherà se sussistano offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi e procederà a proporre alla stazione appaltante le relative esclusioni qualora tale verifica abbia esito positivo.

In caso di mancata sottoscrizione, in forma digitale, dell'offerta economica o di altra sua irregolarità, la commissione proporrà l'immediata esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Fatta salva la verifica e le eventuali esclusioni relative alle imprese in situazione di controllo, alle offerte sarà attribuito il punteggio relativo al criterio “prezzo”, anch'esso indicato all'art. 5 del presente disciplinare. Sarà, quindi, assegnato, il punteggio complessivo ad ogni offerta e formata la graduatoria degli offerenti, con eventuale riserva di verifica di congruità delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato sui punteggi attribuiti prima della loro riparametrazione ai sensi del precedente art. 5, in considerazione del fatto che i punteggi non ancora riparametrati rappresentano l'effettivo valore qualitativo attribuito dalla commissione alle offerte giudicate.

Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 97, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità anche nei confronti delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Terminata l'eventuale verifica delle offerte risultate anomale, di competenza del R.U.P. con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice, la stessa commissione di gara dichiarerà, in seduta pubblica, l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, saranno risultate non congrue, ne proporrà l'esclusione e individuerà la migliore offerta congrua, formulando agli uffici C.U.C. la relativa proposta di aggiudicazione ai fini della successiva approvazione.

Gli uffici della C.U.C. avvieranno le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara e procederanno all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dei medesimi ai sensi dell'art. 86 comma 2 lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'esito sarà tempestivamente comunicato alla stazione appaltante ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora le verifiche di cui trattasi non abbiano dato esito positivo la stazione appaltante, procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore per il quale non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; provvederà ad individuare il nuovo aggiudicatario per il quale saranno disposte le verifiche dei requisiti generali e speciali, se non già effettuate, oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano offerte valide non anomale. In aggiunta alle sanzioni sopra descritte, la stazione appaltante procederà ad incamerare la garanzia presentata a corredo dell'offerta.

Riguardo al requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora dalla verifica condotta emergano illeciti professionali a carico dell'aggiudicatario, la C.U.C. procederà a valutare tali risultanze ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura e degli adempimenti conseguenti, garantendo il contraddittorio con l'operatore economico.

Il RUP, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare se, relativamente ai costi della manodopera, il miglior offerente ha rispettato quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale verifica sarà condotta anche qualora la migliore offerta non sia risultata anomala.

Allo scopo, all'aggiudicatario sarà richiesta la compilazione di apposita tabella, che sarà allegata alla stessa richiesta, nella modalità come di seguito esemplificata (i dati qui riportati sono di fantasia, a scopo meramente esemplificativo):

descrizione delle prestazioni	quantità prevista (ore totali) (colonna A)	inquadramento contrattuale personale impiegato (colonna B)	numero unità di personale per inquadramento contrattuale (n) (colonna C)	tempo lavoro per unità di personale (col. B) (h/u.m.) (colonna D)	costo orario manodopera applicato dall'O.E. alla singola unità di personale per inquadramento contrattuale (€/h) (colonna E)	costo manodopera per singolo inquadramento contrattuale (AxCx Dx E) (€) (colonna F)	costo totale manodopera per singola prestazione (somma voci colonna F) (€)
assistenza scolastica	29960	educatore professionale	a	w	€ 23,45	€ (29960*a*w*23,45)	€
		assistente educativo	b	x	€ 20,78	€ (29960*b*x*20,78)	
assistenza domiciliare disabili gravi	6384	osa	c	y	€ 19,56	€ (6384*c*y*19,56)	€
assistenza estiva disabili gravi	300	osa	d	z	€ 19,56	€ (300*d*z*19,56)	€
						TOTALE*	€

* il totale del costo manodopera di cui all'ultima colonna deve risultare uguale all'importo dichiarato dall'O.E. nell'offerta economica

L'aggiudicazione ancorché non efficace nell'attesa della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario, sarà comunicata, a cura della stazione appaltante, nei tempi e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e l'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet della Centrale di Committenza, oltre che nelle forme obbligatorie per legge.

La centrale di committenza ai sensi dell'art. 71 del Dpr 445/2000, successivamente alle operazioni di gara, potrà effettuare sui concorrenti ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta "A – Documentazione".

La stipulazione del contratto, comunque subordinata all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, potrà avvenire a cura della stazione appaltante solo dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/16, fatto salvo quanto previsto all'art. 32, comma 10, del medesimo decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare: in tale ultimo caso, il contratto potrà essere stipulato solo decorsi 20 giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare oppure sino alla pronuncia sull'istanza cautelare stessa o sul merito, se successiva.

Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente disciplinare costituisce *lex specialis* di gara; le disposizioni in esso contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti progettuali e di gara.

L'offerta e i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativo all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica fossero uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i prezzi di riferimento pubblicati dall'A.N.A.C aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. **In ragione di ciò, l'eventuale pubblicazione di nuovi prezzi di riferimento inferiori a quelli del presente contratto, intervenuta nelle more dello svolgimento della presente procedura, obbligherà la stazione appaltante ad annullare la procedura stessa o l'eventuale aggiudicazione intervenuta.**

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la spesa sostenuta dalla stazione appaltante Comune di Rosignano M.mo per la

pubblicazione del bando e dell'avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dovrà essere rimborsata dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Allo scopo, si informa che l'importo stimato per le suddette pubblicazioni è quantificabile in circa € 4.500,00 IVA compresa. L'importo esatto e le modalità per il rimborso saranno specificati nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su apposito conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a garantire tale tracciabilità, nel quale dovranno essere riportati i codici CIG assegnati al presente contratto.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, nel quale sarà riportata apposita clausola, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e come individuati analiticamente in apposito articolo del capitolato speciale relativo al presente appalto.

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e nella misura in cui debba effettuare nuove assunzioni, l'aggiudicatario dovrà prioritariamente procedere mediante assunzione dei soggetti già operanti nel servizio. E' fatto comunque salvo il rispetto della vigente normativa in materia di collocamento.

A norma dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia fideiussoria, sulla base dello schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni. L'importo deve essere adeguato a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.

Fermo restando quanto sopra stabilito, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/07 e s.m. e nelle modalità ivi previste, procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prima dell'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione.

A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, il Comune provvederà a controllare se l'impresa:

- ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha nominato il medico competente di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08;
- ha effettuato adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08,

visionando tutta la documentazione relativa.

L'eventuale esito negativo di tale verifica sarà comunicato, da parte del Comune, alla competenza Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L'aggiudicazione potrà divenire efficace solo dopo la verifica, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario e dei restanti requisiti dichiarati.

Il Comune stazione appaltante provvederà, inoltre, a segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della suddetta verifica.

Si fa notare che l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione.

Il contratto d'appalto verrà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa e sarà soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Tutte le spese contrattuali (bolli sul contratto e sui documenti che fanno parte integrante dello stesso, imposta di registrazione,...) sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

L'Amm.ne appaltante dichiara fin d'ora, che potrà avvalersi della possibilità indicata all'art. 110 del D.Lgs 50/16 e cioè, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di poter interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 74 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii questa C.U.C offre per mezzo del proprio sito internet www.comune.rosignano.livorno.it alla voce "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi e bandi di gara", nonché mediante la piattaforma telematica START <https://start.toscana.it>, un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara a livello nazionale.

Si precisa, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che questa C.U.C., per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, utilizza i seguenti mezzi: la piattaforma START, p.e.c. e pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi e bandi di gara". Pertanto, ogni qual volta in cui nella presente lettera si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è il Dott. Luano Casalini

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti alla gara d'appalto rivolgersi all'Ufficio Gare di questa Centrale di Committenza (dott.ssa Federica Bandini - dott.ssa Cinzia Callai - dott.ssa Alessandra Rossi) ai seguenti numeri telefonici 0586/724362 – 466 - 327.

Chiarimenti tecnici: . Luano Casalini tel. 0586/724493 e dott.ssa Irma Barbarossa tel. 0586/724344 fax 0586/724233.

Potranno essere formulati quesiti di ordine generale, redatti in lingua italiana o accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana, mediante il canale comunicazioni della piattaforma START presente all'interno della procedura *de qua* oppure al seguente indirizzo e-mail: f.bandini@comune.rosignano.livorno.it, entro e non oltre il giorno 30/10/2017. Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche, in forma anonima, sulla piattaforma START nella sezione relativa al "dettaglio gara" nonché sul sito internet della Centrale di Committenza sopra riportato e tenute costantemente aggiornate.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, si informa che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, tuttavia, un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara per impossibilità di prosecuzione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- al personale dipendente della stazione appaltante;
- agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
- alla commissione di gara;
- ai concorrenti in gara;
- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante nonché Centrale Unica di Committenza;

i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il dirigente della C.U.C.
(ing. Andrea Immorali)

ALLEGATI:

Allegato 1 (formulario DGUE)

Allegato 1-bis (dichiarazione impegno ausiliaria)

Allegato 2 (ulteriori dichiarazioni)

Allegato 3 (dichiarazione segreti tecnici e commerciali)

Allegato 4 (dichiarazione costi manodopera)

istruzioni operative per START

codice di comportamento dipendenti pubblici

codice di comportamento dipendenti Comune di Rosignano Marittimo

codice etico